



COMUNE DI NEONELI

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI TAGLI STRADALI SUL SUOLO PUBBLICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _ del 27.11.2020

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene le modalità di esecuzione dei tagli stradali e relativi ripristini da effettuarsi da parte di privati o di gestori di pubblici servizi (gas, telefono, luce, rete idrica, rete fognaria, ecc.) sulle strade, piazze, marciapiedi, sulle altre aree comunali pubbliche o di uso pubblico, comprese le pertinenze.

Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda.

1. Soggetti privati: devono presentare una domanda in carta libera, su apposito modulo fornito dal Servizio Tecnico comunale, che riporta:

- la localizzazione dell'intervento (località, via e numero civico);
- il tipo di intervento;
- i tempi di realizzazione;
- il tecnico responsabile;
- l'impresa esecutrice;

cui devono essere allegate:

- due copie della planimetria riportante il tracciato dei lavori, sezioni e particolari costruttivi;
- ricevuta di versamento del deposito cauzionale presso la tesoreria comunale;
- ricevuta di versamento della tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (TOSAP) presso la tesoreria comunale;
- data di inizio lavori.

2. Ogni modifica dei dati riportati nella domanda deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Tecnico comunale, soprattutto per variazioni riguardanti i tracciati di posa dei sottoservizi.

3. Gestori di pubblici servizi: devono presentare una domanda in carta libera, su apposito modulo fornito dal Servizio Tecnico comunale, che riporta:

- la localizzazione dell'intervento (località, via e numero civico);
- il tipo di intervento;
- i tempi di realizzazione;
- il tecnico responsabile;
- l'impresa esecutrice;

alla domanda devono essere allegate:

- due copie della planimetria riportante il tracciato dei lavori, sezioni e particolari costruttivi;
- ricevuta di versamento del deposito cauzionale presso la tesoreria comunale;
- data di inizio lavori.

4. Il Servizio Tecnico del Comune, verificata la domanda, rilascia l'autorizzazione contenente le condizioni generali da osservare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla protocollazione della domanda ed ha validità di 6 (sei) mesi dalla data di rilascio.

5. I lavori autorizzati devono essere ultimati entro 15 (quindici) giorni dalla data di inizio.

6. I richiedenti devono obbligarsi al rispetto delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, di cui al regolamento di esecuzione del codice della strada.

Art. 3 - Deposito cauzionale.

1. Il rilascio dell'autorizzazione al taglio stradale per i soggetti privati è subordinata alla costituzione di deposito cauzionale a garanzia della esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino della sede stradale.

2. L'importo del deposito cauzionale è determinato annualmente dalla Giunta Comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione ed è calcolato per metro quadrato di superficie interessata dal ripristino, calcolato con le modalità dei ripristini di cui all'articolo 5.

3. Il deposito cauzionale deve essere costituito:

- dai privati con versamento su conto corrente postale o bonifico bancario presso la tesoreria comunale;
 - dai gestori di pubblici servizi con fideiussione bancaria od assicurativa, avente validità di 1 (uno) anno, contenente l'obbligo di assenso del Servizio Tecnico comunale per qualsiasi modifica; in caso di escussione parziale o totale della fideiussione da parte del Comune, la stessa deve essere subito reintegrata fino all'importo originario.
4. Lo svincolo del deposito cauzionale é autorizzato dal Responsabile del Servizio Tecnico entro 90 (novanta) giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione, salvo che non si siano verificati avvallamenti o deformazioni del piano viabile dovuti al non corretto ripristino e non rilevabili al momento del sopralluogo.
5. La richiesta di accertamento dell'avvenuto ripristino e di restituzione del deposito cauzionale deve essere fatta dal titolare dell'autorizzazione su modulo fornito dal Servizio Tecnico.
6. I lavori di ripristino devono essere ultimati entro i 6 (sei) mesi di validità dell'autorizzazione; il mancato rispetto del termine costituisce motivo ostativo allo svincolo della cauzione e di escussione del deposito cauzionale.
7. Nel caso di interventi realizzati nel periodo invernale, il Servizio Tecnico può concedere una proroga motivata per la realizzazione del ripristino; in ogni caso, lo scavo deve rispettare tutte le condizioni di sicurezza, sino alla realizzazione del tappeto d'usura.
8. La restituzione del deposito cauzionale può avvenire previo esito positivo del sopralluogo e visto di regolare esecuzione del Servizio Tecnico.

Art. 4 - Modalità di esecuzione.

1. Gli scavi devono essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessità, previo taglio della pavimentazione bituminosa con apposita macchina operatrice a lama rotante.
2. Il materiale risultante dallo scavo deve essere allontanato dalla strada e conferito in discarica.
3. Gli scavi devono ostacolare nel minor modo possibile il traffico; deve essere predisposta opportuna segnaletica diurna e notturna nel rispetto del codice della strada.
4. Le tubazioni, i pozzetti e quanto necessario devono essere posati a regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti in materia.
5. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere evitato ogni ingombro sulla sede stradale con pali, attrezzi ed altro e devono essere adottate tutte le cautele necessarie per limitare al massimo il disturbo della viabilità.
6. Il riempimento degli scavi deve essere fatto con misto cementato, sino alla profondità di cm. 30 sotto la superficie della pavimentazione bituminosa.
7. Se i lavori interessano infrastrutture su cui transitano mezzi di pubblico trasporto devono essere preventivamente informate le società che espletano il servizio.

Art. 5 - Ripristini.

1. Il ripristino del taglio stradale deve essere eseguito, a cura e spese del soggetto autorizzato, secondo le seguenti norme tecniche:
 - a) pavimentazioni in conglomerato bituminoso, subito dopo l'esecuzione dei lavori, con le seguenti modalità:
 - formazione di fondazione stradale con impiego di misto di fiume o di cava alluvionale, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di cm. 15;
 - strato di base in cls Rck 20 per uno spessore minimo di cm. 20 per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa e a raso con la pavimentazione bituminosa esistente;
 - fresatura a freddo con macchina operatrice idonea della superficie di ripristino per una profondità di cm. 3;
 - manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso, steso in opera a mano e con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore compreso di cm. 3;

- giunzione del bordo della pavimentazione con nastrino preformato applicato a freddo;
- in ogni caso, il ripristino del manto di usura dovrà avvenire non prima di 2 mesi dall'avvenuto assestamento del ripristino provvisorio e non oltre i 3 mesi di validità dell'autorizzazione;
- conseguentemente alla posa del manto di usura definitivo e prima della richiesta di sopralluogo di cui all'art. 8, il soggetto autorizzato deve provvedere a proprie stese al ripristino della segnaletica orizzontale eventualmente rimossa dalle operazioni di scavo.

b) ripristino su strade con carreggiata di larghezza media inferiore a 3,00 metri:

- nel caso di scavi longitudinali il manto di usura deve essere steso sull'intera carreggiata e per la tratta interessata;
- nel caso di attraversamento totale o parziale, il manto di usura deve essere steso per una lunghezza di metri 3,00 per tutta la larghezza della sezione stradale;
- nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto di usura deve essere esteso a tutta la tratta interessata, se la distanza risulta inferiore a metri 3,00;

c) ripristino su strade con carreggiata di larghezza superiore a 4,00 metri:

- nel caso di scavi longitudinali il manto di usura deve essere steso sull'intera corsia interessata dagli scavi (metà carreggiata) e per la tratta interessata;
- nel caso di attraversamento minore di metà carreggiata, il manto di usura deve essere steso per una lunghezza di metri 3,00 per tutta la larghezza della corsia (metà carreggiata);
- nel caso di attraversamento totale dell'intera carreggiata, il manto di usura deve essere steso per una lunghezza di metri 3,00 per tutta la larghezza della carreggiata;
- nel caso di scavi longitudinali e trasversali, il manto di usura deve essere steso sull'intera corsia e per metri 3,00 di lunghezza sull'altra corsia;
- nel caso di scavi longitudinali e attraversamenti ravvicinati, il manto di usura deve essere esteso a tutta la tratta interessata dell'altra corsia;
- nel caso di scavo longitudinale interessante il centro strada, il manto deve essere esteso a tutto il piano viabile;

il ripristino stradale deve essere sempre baricentrico rispetto allo scavo e mai inferiore a m. 1 (uno) rispetto ad essi, sia longitudinalmente che lateralmente; in ogni caso la pavimentazione deve essere preventivamente incisa, con apposita attrezzatura, per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccarne i bordi; eventuali cedimenti e deformazioni del piano viabile dovuti ai lavori di cui sopra, che si verificano successivamente, devono essere ripresi e riparati a cura e spese del soggetto autorizzato, con conglomerato bituminoso chiuso, secondo le disposizioni del Servizio Tecnico;

d) pavimentazioni lapidee o in elementi autobloccanti di cemento; le pavimentazioni lapidee (cubetti di porfido, masselli, lastre, guide, cordoni, ecc.) o in elementi autobloccanti di cemento devono essere rimosse a mano, accuratamente accatastate in prossimità dello scavo in posizione da non ostacolare il transito pedonale e veicolare, previa opportuna segnaletica; in alternativa, il materiale può essere depositato in luoghi indicati dal Servizio Tecnico comunale; nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi devono essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fattura; il ripristino della pavimentazione lapidea, in attesa del naturale assestamento, non oltre due mesi, deve essere effettuato mediante stesa di conglomerato bituminoso (binder); il ripristino della pavimentazione lapidea o in elementi autobloccanti di cemento deve essere effettuato previa formazione di fondazione in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 20 cm., sul quale è successivamente posata la pavimentazione; devono essere curati i raccordi e le quota con la pavimentazione esistente.

Art. 6 - Accertamento della regolare esecuzione.

1. Ad ultimazione dei lavori di ripristino, il soggetto autorizzato deve chiedere al Servizio Tecnico comunale, su apposita modulistica, un sopralluogo di accertamento della corretta esecuzione degli stessi.

2. Il modulo di domanda é controfirmato dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta, per accertamento della regolare esecuzione dei lavori.
3. Se, nonostante tutte le cautele e buone norme adottate, si verificano modesti avvallamenti o deformazioni, il Responsabile del Servizio Tecnico comunale può concedere una proroga massima di 30 (trenta) giorni per la regolarizzazione del ripristino.
4. Nel caso di mancata esecuzione del ripristino entro il termine di validità dell'autorizzazione (tre mesi), il Responsabile del Servizio Tecnico comunale redige un verbale disponendo l'immediata escussione del deposito cauzionale.

Art. 7 - Interventi urgenti.

1. In caso di interventi per manutenzione o riparazione di guasti, i soggetti interessati sono autorizzati a provvedere immediatamente, previa comunicazione via pec al Responsabile del Servizio Tecnico, evidenziando l'eventuale necessità di ordinanza di chiusura delle strade e di regolamentazione del traffico veicolare.
2. Resta l'obbligo di regolarizzare l'intervento urgente con le modalità del presente regolamento, compreso il deposito cauzionale.

Art. 8 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.

1. Le opere autorizzate sono eseguite sotto l'esclusiva responsabilità del titolare dell'autorizzazione, il quale deve tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri che possano derivare in dipendenza delle opere oggetto di autorizzazione.
2. Chiunque effettui lavori comportanti il taglio di suolo pubblico per i quali è prescritta l'autorizzazione deve presentare la stessa ai tecnici comunali o agli agenti di polizia.

Art. 9 - Sanzioni

1. L'esecuzione di lavori nelle strade e su aree comunali senza la preventiva autorizzazione del Servizio Tecnico comunale é soggetta a sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 500,00 a seconda dell'ampiezza dell'area interessata, della gravità della violazione e del disagio procurato.

Art. 10 - Rinvio.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti nazionali e regionali.

Art. 11 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui sarà esecutiva la deliberazione di approvazione.